

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 135  
Bellinzona, 1° dicembre

63/2009

## **Decreto del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2009 che modifica e rimette in vigore l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino (CCLGR)**

(del 6 ottobre 2009)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la richiesta, presentata dalle Associazioni contraenti il Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino (CCLGR) in data 6 marzo 2009, di prolungamento del Decreto del Consiglio di Stato del 9 settembre 2008 fino al 30 giugno 2010, di proroga della validità del CCLGR fino al 31 dicembre 2009 e di modifica, oltre agli adeguamenti salariali, degli art. 20.7, 25.1 e 45 del CCLGR;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 23/2009 di martedì 24 marzo 2009 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 63 di mercoledì 1° aprile 2009;

esaminata l'opposizione 8 aprile 2009, pervenuta da parte dell'avv. D. Jorio di Bellinzona per conto della Graniti Maurino SA di Biasca;

sentite, nel merito dell'opposizione, le parti contraenti e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);

preso atto che le disposizioni contestate dall'opposizione non sono oggetto di modifica nell'ambito della richiesta di prolungamento e modifica del 6 marzo 2009 e pertanto non possono essere, di principio, impugnate;

precisato che al CCLA sono apportate unicamente delle modifiche salariali evidenziate in neretto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2010;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

#### risolve:

1. La domanda di prolungamento e di modifica del Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino (CCLGR) è accolta.
2. L'opposizione 8 aprile 2009 viene respinta.

- 2.1 Conseguentemente, oltre agli adeguamenti salariali, gli art. 20.7, 25.1 e 45 del CCLGR sono stati modificati come segue:

**Modifica art. 20.7**

In caso di violazione di questo divieto del lavoro nero (rif. LLN), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all'importo massimo di fr. 3000.- (frasi 2, 3 e 4 abrogate).

**Modifica art. 25.1**

Per il lavoro a turni, viene corrisposta una copertura delle maggiori spese derivanti, un supplemento sul salario individuale:

- a) turno mattino dalle 06.00 alle 14.00 + 5%
- b) turno pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00 + 5%
- c) turno notturno dalle 22.00 alle 06.00 +15%

**Modifica art. 45**

Il presente CCL è valido fino al 31 dicembre 2009.

Esso viene prorogato automaticamente fino al 31 dicembre 2010 qualora nessuna delle parti contraenti inoltrerà disdetta del CCL per il 31 dicembre 2009 osservando un termine di 2 mesi.

**Convenzione salariale 2009**

**Art. 1 Aumenti salariali individuali**

1.1 I salari individuali dei lavoratori retribuiti a salario orario sono da aumentare di fr. 0.60 all'ora.

1.2 I salari individuali dei lavoratori retribuiti a salario mensile sono da aumentare di fr. 100.- al mese.

1.3 Dopo la concessione dell'aumento salariale individuale, accertarsi che i lavoratori (giovani lavoratori compresi) ricevano, almeno, il salario minimo contrattualmente riportato di seguito.

**Art. 2 Classe salariale/livello salariale/qualifica/salari**

| Classe salariale<br>Livello salariale | qualifica   | salari minimi |             |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|
|                                       |   | orario        | mensile     |
| C                                     | lavoratore senza esperienza o formazione professionale  | fr. 24.45     | fr. 4'301.- |
| B                                     | lavoratore con conoscenze professionali ma senza certificato professionale  | fr. 26.95     | fr. 4'701.- |
| A                                     | lavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal datore di lavoro   | fr. 28.65     | fr. 5'101.- |
| Q                                     | lavoratore diplomato in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPS (attestato federale di capacità o estero equivalente) | fr. 29.65     | fr. 5'291.- |

|             |   |                  |                    |
|-------------|---|------------------|--------------------|
| <b>Capi</b> | <b>lavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro</b> | <b>fr. 31.65</b> | <b>fr. 5'611.-</b> |
|-------------|---|------------------|--------------------|

Da notare che i salari minimi valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale/livello salariale.

#### **Art. 3 Salari per i giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità**

|   |   | salari minimi     |                    |
|---|---|-------------------|--------------------|
|   |   | orario            | mensile            |
| <b>3.1</b>  | <b>Giovani lavoratori nel primo anno dopo la fine del tirocinio</b>   | <b>fr. 26.09*</b> | <b>fr. 4'657.-</b> |
| * pari al 12% in meno del salario minimo della classe salariale Q |   |                   |                    |
| <b>3.2</b>  | <b>Giovani lavoratori nel secondo anno dopo la fine del tirocinio</b> | <b>fr. 29.69*</b> | <b>fr. 4'762.-</b> |
| * pari al 10% in meno del salario minimo della classe salariale Q |   |                   |                    |

#### **Art. 4 Assegnazione della classe/livello salariale**

L'assegnazione alla rispettiva classe salariale/livello salariale deve essere comunicata per iscritto al lavoratore al più tardi dopo 2 mesi di attività nell'impresa e indicata nel conteggio salariale individuale.

#### **Art. 5 Promozione in una nuova classe salariale/livello salariale**

Il lavoratore occupato presso lo stesso datore di lavoro e/o nel settore professionale da 4 anni, ha diritto ad essere promosso nella categoria B il mese successivo all'evento.

I lavoratori classificati precedentemente in categoria salariale B e A mantengono l'assegnazione presso un nuovo datore di lavoro.

#### **Art. 6 Salari mensili**

Nell'intento di garantire un salario il più possibile regolare durante tutto l'anno, le parti contraenti il CCL convengono quanto segue:

6.1.1 I lavoratori che durante due anni hanno lavorato presso la stessa impresa e non presentano assenze ingiustificate (lavoratori regolari) hanno diritto in via di principio al salario mensile a partire dal terzo anno di servizio. Il passaggio a salario mensile deve avvenire al più tardi entro il 1° gennaio dell'anno civile che segue la fine del secondo anno di servizio.

6.1.2 Sono esclusi da questo diritto: i lavoratori stagionali, gli impiegati temporanei e i lavoratori ai sensi dell'art. 9.1. Inoltre per i lavoratori che in via di massima hanno diritto al pagamento con salario mensile può essere concordato il pagamento con un salario orario mediante accordo individuale scritto tra datore di lavoro e lavoratore.

#### **Art. 7 Salari apprendisti**

Gli apprendisti hanno diritto alla seguente remunerazione:

|                |                 |                  |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>I. anno</b> | <b>II. anno</b> | <b>III. Anno</b> | <b>IV. anno</b> |
| fr. 4.45       | fr. 5.93        | fr. 8.90         | fr. 14.83       |
| 15%            | 20%             | 30%              | 50%             |

di fr. 29.05 corrispondente al salario orario minimo della classe salariale Q.

**Art. 8 Vacanze degli apprendisti**

Il diritto alle vacanze è di 30 giorni all'anno.

**Art. 9 Accordi salariali speciali****9.1 Con i:**

- lavoratori fisicamente non completamente abili al lavoro;
- lavoratori dal rendimento ridotto o che non dimostrano buona volontà sul lavoro;
- lavoratori estranei all'edilizia (cioè senza esperienza di cantieri edili) e lavoratori assunti occasionalmente (la cui occupazione non raggiunge la durata di almeno 2 mesi nel corso dell'anno civile);

possono essere concordati, entro 15 giorni dalla loro entrata in vigore, degli aumenti salariali individuali e dei salari minimi inferiori a quelli fissati dal presente CCL.

Di tale accordo dovrà essere data comunicazione, dal datore di lavoro, alla CPC.

9.2 Quest'ultima, dopo aver sentito il preavviso dei sindacati, deciderà se accettare o meno l'accordo.

2. La presente decisione si applica a tutti i lavoratori delle ditte commerciali e parti di imprese esercenti cave o che esercitano come professione la lavorazione e la vendita di granito, marmo e pietre naturali; essa è applicabile anche alle imprese che operano prestito di manodopera.
3. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è valida fino al 30 giugno 2010.

Bellinzona, 6 ottobre 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 23 novembre 2009.